

**CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA FORLÌ - CESENA E RIMINI E
L'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI MELANDRI PER
LA BORSA DI RICERCA SUL TEMA DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN ROMAGNA**

La Camera di commercio della Romagna Forlì - Cesena e Rimini (a seguire Camera di commercio), con sede legale a Forlì Corso della Repubblica 5, rappresentata dal Presidente Dott. Alberto Zambianchi

e

l'Associazione Centro Studi Melandri con sede legale in Forlì, Corso della Repubblica 117, rappresentata dal Presidente Dott. Raffaele Schiavo

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 15 della Legge n.241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art.2 comma 2 lett. g) della L. n.580/1993 (di seguito Legge) prevede che la Camera di commercio può partecipare a attività oggetto di convenzione con soggetti anche privati finanziandole esclusivamente con le risorse di cui al diritto annuale (articolo 18 comma 1 lettera a) della Legge) e in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%;

- la presente Convenzione è pienamente coerente con la mission istituzionale della Camera di commercio posto che ha per oggetto una azione di sviluppo del filone legalità, tema su cui l'ente opera anche sulla base di specifici accordi con la Prefettura territorialmente competente, e che

rappresenta un asset fondamentale per garantire la leale concorrenza tra gli operatori e preservare il tessuto economico dalle infiltrazioni criminali, soprattutto in momenti di crisi come quella che si è recentemente delineata a seguito della pandemia da Covid 19 nel nostro Paese;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 Valore delle premesse

Le premesse sopra enunciate formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

Oggetto della Convenzione è la compartecipazione della Camera di commercio alla borsa di ricerca sul tema della criminalità organizzata in Romagna realizzata e gestita dall'Associazione Centro Studi Melandri.

Art.3 Contenuti della Convenzione

1. La borsa di ricerca assegnata dal Centro Studi Leonardo Melandri a neo laureati (laurea magistrale, master) e laureandi (laurea magistrale, master), dottorandi di ricerca, giovani ricercatori, di età inferiore a 40 anni, nell'Ambito scienze economiche, sociali, politiche.
2. L'Associazione Centro Studi Melandri, in sede di richiesta di compartecipazione della Camera di commercio ed in funzione della stipula della presente Convenzione, ha presentato il budget delle spese previste in via complessiva, redatto dal Centro stesso; budget da cui risulta un costo complessivo di Euro 4.000,00. Ne deriva che la compartecipazione della Camera può essere al massimo di Euro 2.000,00 (50% del budget complessivo come previsto dall'art.2 comma 2 lett. g) della Legge).

3. Le spese ammissibili devono essere riferite all'arco temporale che va dalla sottoscrizione della Convenzione sino al massimo al giorno dell'eventuale evento divulgativo.
4. La rendicontazione delle spese dovrà essere inviata all'ente entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
5. Il co-finanziamento sarà liquidato entro 90 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione.
6. La Camera potrà utilizzare gli esiti dello studio, citando la fonte e l'Associazione Centro Studi Melandri, per attività e iniziative coerenti con la propria mission istituzionale per la promozione della cultura della legalità e per la pianificazione di azioni operative per il contrasto alla criminalità organizzata nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Art. 4 Durata della Convenzione

La presente Convenzione termina con la compartecipazione della Camera di commercio alla borsa di ricerca.

Art. 5 Uso dei segni distintivi delle parti

1. I segni distintivi delle parti sono di proprietà esclusiva di ciascuna di esse, quindi le parti si autorizzano reciprocamente all'uso dei rispettivi segni distintivi (senza alterarne, modificarne o variarne l'aspetto grafico e concordandone di volta in volta le modalità grafiche; e senza ledere l'immagine e la reputazione delle parti stesse), in particolare per le attività di comunicazione che verranno svolte.

Le parti in caso di lesione della immagine e della reputazione hanno diritto di ottenerne la rimozione immediata dai siti web e dai materiali

promozionali e da ogni pubblicazione o prodotto oggetto della presente Convenzione.

2. Restano escluse dalla presente Convenzione le attività di merchandising che dovranno seguire specifiche disposizioni concordate per iscritto dalle parti.

3. L'Associazione Centro Studi Melandri si impegna a pubblicizzare la compartecipazione della Camera di commercio e ad inserire il logo camerale sulla documentazione relativa allo Studio realizzato e in occasione dell'eventuale evento finale di presentazione.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

1. Le parti sono titolari dei dati personali che mettono a disposizione per la presente Convenzione.

2. Le parti sono responsabili per le parti di competenza del trattamento dei dati personali di cui vengono a conoscenza e che utilizzano per le attività connesse alla presente Convenzione.

3. Nel trattamento dei dati personali le parti adottano le misure organizzative e gestionali, sia a rilevanza interna che esterna, atte a garantirne la sicurezza richiesta dal quadro normativo vigente all'atto della stipula della presente Convenzione.

4. In caso di eventuale violazione dei sistemi di sicurezza adottati, le parti si impegnano a segnalare ai due titolari del trattamento senza indugio, e comunque entro 48 ore dall'accertamento dell'evento, tutte le informazioni utili per le conseguenti attività prevista dal documento adottato sulla tematica (cd. Data breach).

5. Il trattamento dei dati personali si effettua con strumenti informatici e cartacei ed esclusivamente per l'esecuzione delle finalità dichiarate nella presente Convenzione.

6. Il trattamento avviene per il tempo strettamente necessario alla realizzazione della presente Convenzione.

7. Le parti sono tenute alla riservatezza nei riguardi delle informazioni personali di cui vengano a conoscenza.

Art. 7 Controversie

1. Le eventuali controversie concernenti la presente Convenzione sono oggetto di un preliminare procedimento di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n.28/2010 testo vigente, da esperirsi presso un organismo, territorialmente competente, scelto dalla parte che per prima lo promuove.

In caso di mancato accordo, la controversia viene devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 8 Firma digitale, registrazione e spese

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale.

2. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia Romagna n. 2016/70586).

Al versamento provvede la Camera di commercio che ne richiede poi rimborso al Centro Studi Melandri per la quota spettante.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Camera di commercio della Romagna Forlì - Cesena e Rimini, Presidente

Dott. Alberto Zambianchi

Associazione Centro Studi Melandri, Presidente Dott. Raffaele Schiavo